

Seminario di aggiornamento Professionisti antincendi

(ai sensi art.7 del D.M. 5 agosto 2012)

relatore

arch. Massimo TARABINI

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sondrio

**Attività ricettive con le modifiche
introdotte dal nuovo
DM 3 marzo 2014 sui rifugi alpini**

Sondrio lì, 15 maggio 2015

p.to 66 allegato I al DPR 151/2011

- **Alberghi, pensioni, motel, (dormitori* e simili)** villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, **dormitori**, case per ferie, **con oltre 25 posti-letto**;
- *Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.*
- * nota P1177/4122/1 sott.3 del 30/12/2000

L'Attività 84 del D.M. 16/02/1982 corrisponde all'Attività 66 del D.P.R. 151/2011

- **Attività 66.1.A** : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto **(fino a 50 posti-letto)**.
- **Attività 66.2.B** : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 50 posti-letto **(fino a 100 posti-letto)**.
- **Attività 66.3.B** : Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
- **Attività 66.4.C** : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 100 posti-letto.

DM 9 APRILE 1994 e s.m.i.



DM 6 ottobre 2003	attività esistenti
DM 16 marzo 2012*	piano straordinario biennale
DM 15 maggio 2012	chiarimenti
DM 3 marzo 2014	rifugi alpini

****** *mille proroghe*

** - In base al DM 16.03.2012 è necessario dimostrare il rispetto di alcuni requisiti “minimi” di sicurezza, per poter essere ammessi alla **proroga fino alla fine del 2013**, data entro la quale l'albergo dovrà essere in tutto e per tutto adeguato alle norme antincendio.*

Allegato I al D.P.R. 151/2011
assoggettabilità al controllo VV.F.

D.M. 9/4/1994 e s.m.i.
norma tecnica



Proroghe

Regola tecnica allegata al D.M. 9-4-1994 e s.m.i.

Titolo I

Generalità

Titolo II

Attività ricettive

capienza

>

25

posti letto

Parte prima

Attività di nuova costruzione

Parte seconda

Attività esistenti

Titolo III

capienza

<

25

posti letto

Titolo IV

Rifugi alpini

Titolo I - generalità

- ... criteri di sicurezza da applicarsi agli edifici ed ai locali adibiti ad attività ricettive turistico-alberghiere, definite ... ([LR 16/07/07 n. 15 TU in materia di turismo](#)) come di seguito:
 - a) alberghi;
 - b) motel;
 - c) villaggi-albergo;
 - d) villaggi turistici;
 - e) **esercizi di affittacamere;** *(no D.P.R. 151/2011)*
 - f) case ed appartamenti per vacanze; *(case per ferie - D.P.R. 151/2011)*
 - g) alloggi agro-turistici;
 - h) ostelli per la gioventù;
 - i) residenze turistico-alberghiere *(D.P.R. 151/2011)*
 - l) rifugi alpini. *(D.P.R. 151/2011)*

Nota P1177/4122/1 sott.3 del 30/12/2000

- I **seminari** rientrano tra le attività (66-67) del DPR 151/2011 qualora > 25 posti letto . I **dormitori del seminario**, **non** rientrano nel campo di applicazione del DM 9/4/1994. Le misure di sicurezza AI del DM 9/4/1994 sono un utile riferimento pur non essendo cogenti

Nota P891/4101 sott. 106/33 del 26/07/2000

- Gli “studentati”, devono osservare il DM 9/4/1994, in quanto sono considerati strutture turistico alberghiere, se > 25 posti letto
- Le “case e appartamenti per vacanze” (APT) **rientrano** nel campo di applicazione del DM 9/4/94. Prima con la circ.36/1985, **non erano sono soggette** ai controlli da parte dei VF. Ora **sono ricomprese** al p.to 66 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011.

Nota P278_4122_1_SOTT_3 del 04/04/2000

- Case per ferie **sono ricomprese** al p.to 66. ... applicare i criteri generali ... e, ove possibile, in analogia, ... D.M. 9/4/94 tenendo conto delle specifiche esigenze funzionali e costruttive delle attività

Titolo I – 2 - campo di applicazione

Il DM 9/4/94 si applica a edifici:

- **esistenti e di nuova costruzione.**

Agli edifici e locali esistenti, già adibiti ad attività di cui al punto 1, si applicano le disposizioni previste per le nuove costruzioni nel caso di rifacimento di oltre il 50% dei solai.

Le disposizioni previste per le nuove costruzioni si applicano agli eventuali aumenti di volume e solo a quelli.

Nelle attività ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della capacità ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l'incremento di affollamento e con il nuovo assetto piano volumetrico dell'attività, può essere applicato



il Titolo II – Parte seconda

UBICAZIONE

a

edifici indipendenti ed isolati

b

edifici o locali contigui ad altri con diversa destinazione

(se ... gruppi elettrogeni-LL.P.S.-scuole-ospedali-commerciali-uffici-edifici storici-CT-autorimesse-ascensori)

SEPARAZIONI - COMUNICAZIONI

a

nessuna con attività non pertinenti

b

diretta se pertinenti e non comprese nel ex DM 16-2-82 → **DPR 151/2011**

c

con filtri a prova di fumo se compresi ex DM 16-2-82 → **DPR 151/2011**

d

separate con attività di **a e **c** con strutture REI 90**

(LL.P.S. per riunioni, trattenimento ecc. **REI 30**) TRANNE AREE A RISCHIO SPECIFICO

ACCESSO AREA

altezza libera	4 mt	larghezza	3,5 mt
pendenza	≤ 10 %	raggio di svolta	13 mt
		resistenza al carico	20 tonn (12+8)

ACCOSTAMENTO MEZZI DI SOCCORSO


Attività ricettive ubicate ad
altezza > 12 mt



se non possibile



una
facciata
libera per
accostamen
to
autoscala




scale con filtro a prova di fumo

- Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso, per ogni piano, da filtro a prova di fumo.



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

1 Resistenza al fuoco delle strutture




Resistenza Al Fuoco Delle Strutture
prescindendo dal tipo di materiale

altezza antincendio

≤ 24 mt	R-REI 60
> 24 mt fino a 54 mt	R-REI 90
> 54 mt	R-REI 120

Per aree a rischio specifico



R : per strutture portanti

EI : per strutture separanti

D.M. 16/02/2007

Classificazione di *resistenza al fuoco* di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione (R, E, I, W, ecc...)

D.M. 09/03/2007

Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco


disposizioni normative specifiche

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

2 Reazione al fuoco


atrii, corridoi, rampe, scale, disimpegni, passaggi

a



b

altri ambienti



c

in aderenza a elementi di **CLASSE 0** senza spazi vuoti o intercapedini

non in aderenza se di **CLASSE < 1** o **1-1** e omologati per l'impiego

materiali di rivestimento combustibili e isolanti in vista

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

2 Reazione al fuoco

d tendaggi ecc. (entrambe le facce)

CLASSE ≤ 1

e mobili imbottiti e materassi

CLASSE 1 IM

f materiali

isolanti in vista con componente isolante esposta

CLASSE ≤ 1

isolanti in vista con componente isolante non esposta

CLASSE 0-1

CLASSE 1-0

CLASSE 1-1

in intercapedini

incombustibili

combustibili se in strutture REI 30

trattati con vernici omologate di CLASSE 1

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 2005

Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo

Art. 4

Prodotti installati lungo le vie di esodo

1. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, in luogo di prodotti di classe 1, e nei limiti per essi stabiliti dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, sono installati prodotti classificati in una delle seguenti classi di reazione al fuoco, in funzione del tipo di impiego previsto:

- a) Impiego a pavimento: (A_{2FL}-s1), (B_{FL}-s1)
- b) Impiego a parete: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1)
- c) Impiego a soffitto: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0), (B-s2,d0)

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Art. 5

Prodotti installati in altri ambienti

1. In tutti gli altri ambienti non facenti parte delle vie di esodo, in luogo di prodotti di classe 1, 2 e 3, sono installati prodotti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nelle tabelle 1, 2 e 3 che costituiscono parte integrante del presente decreto, in funzione del tipo di impiego previsto.

Art. 6

Prodotti isolanti installati lungo le vie di esodo

1. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, in luogo di prodotti isolanti di classe 1, e nei limiti per essi stabiliti dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, sono installati prodotti isolanti classificati in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a pavimento e a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto.

- a) protezione con prodotti ricompresi in una delle classi di reazione al fuoco indicate nell'articolo 4 (entro i limiti consentiti dalle specifiche disposizioni di prevenzione incendi per i materiali combustibili): prodotti isolanti classificati in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0) e (B-s1,d1) per impiego a pavimento e a parete, e in classe (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0) e (B-s2,d0) per impiego a soffitto;
- b) protezione con prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30: prodotti isolanti classificati in una delle classi di reazione al fuoco riportate nelle righe I, II e III dell'allegata tabella 2, per qualsiasi tipo di impiego (pavimento, parete e soffitto).

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Art. 9

Requisiti di posa in opera

1. I prodotti ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco sono posti in opera in conformità alle effettive modalità di installazione e posa in opera a cui è stato sottoposto il prodotto in prova e tenendo altresì conto delle possibili estensioni del risultato di classificazione definite al punto 13 della norma EN 13501-1 e nella norma UNI EN 13238, nonché, eventualmente, nelle norme armonizzate di prodotto.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Tabella 1 – Impiego a Pavimento

	Classe italiana	Classe europea
I	Classe 1	(A _{2FL-s1}), (A _{2FL-s2}), (B _{FL-s1}), (B _{FL-s2})
II	Classe 2	(C _{FL-s1}), (C _{FL-s2})
III	Classe 3	(D _{FL-s1}), (D _{FL-s2})

Tabella 2 – Impiego a Parete

	Classe italiana	Classe europea
I	Classe 1	(A _{2-s1,d0}), (A _{2-s2,d0}), (A _{2-s3,d0}), (A _{2-s1,d1}), (A _{2-s2,d1}), (A _{2-s3,d1}), (B _{-s1,d0}), (B _{-s2,d0}), (B _{-s1,d1}), (B _{-s2,d1})
II	Classe 2	(A _{2-s1,d2}), (A _{2-s2,d2}), (A _{2-s3,d2}), (B _{-s3,d0}), (B _{-s3,d1}), (B _{-s1,d2}), (B _{-s2,d2}), (B _{-s3,d2}), (C _{-s1,d0}), (C _{-s2,d0}), (C _{-s1,d1}), (C _{-s2,d1})
III	Classe 3	(C _{-s3,d0}), (C _{-s3,d1}), (C _{-s1,d2}), (C _{-s2,d2}), (C _{-s3,d2}), (D _{-s1,d0}), (D _{-s2,d0}), (D _{-s1,d1}), (D _{-s2,d1})

Tabella 3 – Impiego a Soffitto

	Classe italiana	Classe europea
I	Classe 1	(A _{2-s1,d0}), (A _{2-s2,d0}), (A _{2-s3,d0}), (A _{2-s1,d1}), (A _{2-s2,d1}), (A _{2-s3,d1}), (B _{-s1,d0}), (B _{-s2,d0})
II	Classe 2	(B _{-s3,d0}), (B _{-s1,d1}), (B _{-s2,d1}), (B _{-s3,d1}), (C _{-s1,d0}), (C _{-s2,d0})
III	Classe 3	(C _{-s3,d0}) (C _{-s1,d1}), (C _{-s2,d1}), (C _{-s3,d1}), (D _{-s1,d0}), (D _{-s2,d0})

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

3

Compartimentazione

1

unico compartimento: max 2 piani superficie < Tab. A

2

unico compartimento: primi due piani fuori terra di superficie non superiore a **4.000 mq** e 1 °interrato di superficie non superiore a **1.000 mq**

	Altezza antincendi	Sup. max (mq)	Resistenza fuoco R-REI-EI
T a b A	< 24 mt	3.000	60
	> 24 fino a 54 mt	2.000	90
	➤54 mt	1.000 (un solo piano)	120

4

Piani interrati

1

aree comuni pubblico non oltre 2 °piano fino - **10 mt**

2

da - **7,5 mt** a - **10 mt** aree protette da impianto rivelazione incendi

3

non possono essere **ubicate** camere per ospiti

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

5 Corridoi

1 tramezzi (separazione con camere ospiti)

2 porte (con dispositivo di autochiusura)

> EI 30

> EI 30

6 Scale

2 scale o più

1

piani	tipo scala	lunghezza percorsi
< 2	aperta	< 40 mt fino luogo sicuro
da 3 a 6	protetta * (prova di fumo)	< 30 mt fino scala protetta < 40 mt fino scala esterna
> 6	prova di fumo	< 40 mt fino scala prova fumo o esterna

caratteristiche
scala

larghezza
> 1,20 mt

rampe
da 3 a 15
gradini

gradini
a < 15 cm
p > 30 cm

2

1 scala ad uso esclusivo

piani	tipo scala	lunghezza percorsi
< 2	aperta	< 15 mt fino a scala < 40 mt fino luogo sicuro

aerazione
> 1 mq
in sommità

* LC P1226 del 20.4.94- * se non sono soddisfatti i requisiti di accostamento dell'autoscala, gli edifici con Hant > 12 m devono essere dotati di scale a prova di fumo

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

7

Ascensori – Montacarichi

Se non interni a scale almeno di tipo protette

Altezza antincendi	Resistenza fuoco R-REI
< 24 mt	60
> 24 fino a 54 mt	90
> 54 mt	120

} idem p.to 6.1

Ascensori antincendio

8

DM 15 settembre 2005

MISURE EVACUAZIONE IN EMERGENZA

1

Affollamento

aree camere

aree comuni per il pubblico

aree per servizi

n ° posti letto

0,4 pers. / mq

pers. presenti + 20 %

2

Capacità di deflusso

piano terra

piani interrati

fino al 3 ° piano fuori terra

oltre il 3 ° piano fuori terra

max 50

max 37,5

max 37,5

max 33

3

Larghezza vie d'uscita

multipla di 0,60 mt

min. 1,20 mt

escluso corridoi interni e porte camere ospiti

MISURE EVACUAZIONE IN EMERGENZA

4

Sistemi vie d'uscita

spazio calmo

larghezza

no specchi

porte verso

porte camere

per ogni piano

deducendo elementi sporgenti

se ingannevoli della direzione

apertura nel senso d'esodo a
semplice spinta

serratura a sblocco istantaneo delle
mandate dall'interno

N.B.

L'apertura porte non deve ridurre larghezza via d'esodo

MISURE EVACUAZIONE IN EMERGENZA

5 Lunghezza vie d'uscita

primi 2 piani	max 40 mt fino luogo sicuro
da 3 a 6 piani	max 30 mt fino scala protetta
	max 40 mt fino scala esterna
oltre 6 piani	max 40 mt fino scala prova fumo o esterna

CORRIDOI CIECHI max 15 mt

6 Larghezza totale uscite (1)

numero moduli	=	max affollamento / capacità deflusso piano
larghezza uscite all'aperto	=	somma max affollamento due piani consecutivi di maggiore affollamento

MISURE EVACUAZIONE IN EMERGENZA

8 Larghezza totale uscite (2)

porte d'ingresso	conteggiabili se apribili verso l'esterno	
girevoli	se accanto porte a spinta verso l'esterno	
scorrevoli automatiche	se apribili anche a spinta verso l'esterno e restano aperte se manca alimentazione – o sistema ridondante	
scale mobili	non conteggiabili	



7 Numero uscite

a piano	min 2	ragionevolmente contrapposte
edifici a due piani f.t.	n °1 scala	percorsi max 15 mt da scala
		percorsi max 40 mt da luogo sicuro
se monopiano	no seconda via d'esodo area camere	

AREE - IMPIANTI RISCHIO SPECIFICO

1	Depositi max 12 mq	materiale combustibile
ubicazione		anche piano camere
strutture		R-EI 60
porte (con autochiusura)		-EI 60
carico d'incendio		60 Kg/mq = 1200 mj
impianto rivelazione e allarme automatico		si
ventilazione naturale		1/40 superficie locale
	se non possibile	
ventilazione naturale + ventilazione meccanica		25 % di 1/40 superficie locale + 2 ricambi orari
estintore		n° 1 (in prossimità della porta)

MISURE EVACUAZIONE IN EMERGENZA



SERVIZI TECNOLOGICI

1 **Impianti produzione calore**
Centralizzati secondo norme prevenzione incendi

3 **Impianti condizionamento ventilazione**
centralizzati o localizzati

REQUISITI

mantenere compartimentazioni

evitare ricircolo prodotti combustione o altri gas

non produrre fumi che si diffondono nei locali serviti

non costituire elemento propagazione fumi e/o fiamme

4 **Centralizzati**

locali

min REI 30

porte disimpegno

min REI 60 con autochiusura

accesso

esterno o disimpegno

aerazione

min 1/20 superficie

aria ricircolo

no di cucine, autorimesse e spazi rischio specifico

SERVIZI TECNOLOGICI

5

Condotte

materiali

flessibili di raccordo



CLASSE 0

max CLASSE 2

attraversamenti vietati



luoghi sicuri non a cielo libero



vani scala e ascensore



locali con pericolo incendio
esplosione e scoppio

attraversamenti consentiti

se le condotte sono protette con strutture con R-EI pari al vano attraversato

attraversamenti
compartimenti

con serranda tagliafuoco automatica con R-EI pari al compartimento attraversato

attraversamenti pareti o solai

sigillati con materiale CLASSE 0

AUTORIMESSE

DM 1/2/1986 -> NB: la separazione con edifici destinati ad attività ricettive
REI 180

SPAZI RIUNIONI, TRATTENIMENTO E SIMILI

conferenze

convegni

sfilate di moda

riunioni

piccoli spettacoli cabaret

esposizioni d'arte e/o
merceologiche

feste danzanti

1	Ubicazione	fuori terra
		interrati max - 10 mt
2	Comunicazioni	diretta se capienza inferiore a 100 persone
		porte REI 30 (o secondo DM 19 agosto 1996) se capienza superiore a 100 persone

SPAZI RIUNIONI, TRATTENIMENTO E SIMILI

3 Strutture e materiali

resistenza al fuoco e reazione al fuoco p.to 6.1 – 6.8 “caratteristiche costruttive”

4 Evacuazione d 'emergenza

affollamento ipotizzabile	n ° posti a sedere
	densità affollamento max 0,7 persone/mq
sistema organizzato vie d 'uscita	
oltre 100 persone	1/2 uscite verso l 'esterno o luogo dinamico
da 50 a 100 persone	1/2 uscite nel sistema uscite del piano
	almeno 2 uscite nel sistema uscite di piano
meno di 50 persone	almeno 1 uscita da 0,90 mt che immette in sistema uscite di piano.

5 Distribuzione posti a sedere

come da disposizioni vigenti

IMPIANTI ELETTRICI

Devono essere realizzati in conformità Legge 168 1-3-1968

Non devono essere causa di incendio o di esplosione

Non devono alimentare la propagazione delle fiamme

Devono essere suddivisi, un eventuale guasto non deve provocare il fuori servizio di tutte le utenze

Apparecchi di manovra in posizione “protetta”

Sistemi con impianti di sicurezza (1)

illuminazione	alimentazione automatica ad interruzione breve max 0.5 sec.
allarme	
rivelazione	
estinzione incendi	alimentazione automatica ad interruzione breve max 15 sec.
ascensori antincendio	

IMPIANTI ELETTRICI

Sistemi con impianti di sicurezza (2)

ricarica accumulatori	autonomia	impianto	caratteristiche
automatica entro 12 h	30 ‘	↖ rivelazione ↖ allarme	UNI - VVF
	60 ‘	↖ illuminazione	min 5 lux
	60 ‘	↖ ascensori antincendio	DM -2005
	60 ‘	↖ idrici antincendio	UNI VVF

- ammesse lampade autonome funzionanti per almeno 1 h (60 minuti)
- quadro elettrico generale in posizione accessibile segnalata e protetta

SISTEMI DI ALLARME

1 Acustici

per avvertire gli ospiti in caso di pericolo e/o incendio

deve raggiungere tutti gli ospiti

comando presidiato anche satellizzato

2 Rivelazione e segnalazione d'incendio

automatico

obbligatorio per attività con oltre 100 posti letto

segnalazione ottico-acustica presidiata

entro 2' da allarme min 2 rivelatori

azionamento dispositivi allarme

entro 5' da allarme 1 rivelatore

attivazione/disattivazione automatica

porte tagliafuoco

filtri sovrappressione

condizionamento e/o ventilazione

serrande tagliafuoco

MEZZI ED IMPIANTI ESTINZIONE INCENDI

1 **Estintori**

uniformemente distribuiti

prossimità accessi

vicinanza aree maggior pericolo

facilmente accessibili e visibili con cartelli

1 ogni 200 mq (o frazione), min 1 a piano

capacità estinguente min 13 A - 89 BC

N.B.

nelle attività fino a 25 posti letto,
è possibile installare solo estintori

MEZZI ED IMPIANTI ESTINZIONE INCENDI

2

Impianti idrici antincendio (1)

distribuzione per coprire tutta l'area dell'attività

in ogni piano

facilmente accessibili e visibili con cartelli

no all'interno scale

si in filtri a prova di fumo

A

Naspi DN 20

in attività da 25 a 100 posti letto

B

Idranti DN 45

in attività oltre 100 posti letto

C

Idranti DN 70

in attività oltre 500 posti letto e/o in edifici oltre 32 mt

almeno 1 esterno visibile e segnalato

3

Collegamento autobotti VV.F.

1 attacco x colonna

in edifici > 3 piani fuori f.t.

4

in attività > 1.000 posti letto ... oltre alla rete idranti →

Impianto spegnimento automatico a pioggia

GESTIONE DELLA SICUREZZA

1

Responsabile dell'attività

vie d'esodo senza ostacoli

provvedimenti sicurezza in manutenzione, riparazioni ecc.

efficienza mezzi e impianti antincendio

manutenzione **prova** mezzi-impianti antincendio max 6 mesi

efficienza e rispetto norma impianti elettrici

efficienza impianti ventilazione, condizionamento e riscaldamento max 1 anno

centrali termiche **affidate** a personale qualificato

2

Chiamata servizi di soccorso

telefoni abilitati a chiamare i servizi di soccorso

procedura di chiamata chiaramente indicata

ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

1

Primo allarme

uso corretto mezzi antincendio e sistema allarme e soccorso

operazioni in forma scritta

2 volte anno esercitazioni e addestramento

2

Azioni

applicare istruzioni scritte

contribuire efficace evacuazione

3

Attività con oltre 500 posti letto

servizio sicurezza organizzato

idoneo equipaggiamento

REGISTRO DEI CONTROLLI

Annotazione interventi, controlli, efficienza impianti e mezzi antincendio, riunioni di addestramento, esercitazioni di evacuazione

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1

All'ingresso

istruzioni comportamenti esposti

planimetria edificio con indicato :

scale e vie evacuazione

dispositivi arresto gas, elettricità

quadro generale rivelazione/ allarme

mezzi-impianti evacuazione

dispositivi arresto ventilazione

spazi calmi

2

Al piano

planimetria d 'orientamento

posizione spazi calmi ben segnalata

3

In ogni camera

comportamento da tenere in incendio in varie lingue

planimetria semplificata con posizione camera

DIVIETI

usare ascensori caso d
'incendio

accendere fornelli,
STUFE

depositi sostanze
infiammabili

PARTE SECONDA- ATTIVITÀ ESISTENTI

Ci sarà lo sconto ?

***ATTUALMENTE IN REGIME DI PROROGA AI SENSI
DEL D.M. 16 MARZO 2012***

***“PIANO STRAORDINARIO DI ADEGUAMENTO PER LE
STRUTTURE RICETTIVE CON **OLTRE 25** POSTI LETTO
RIENTRANTI AL PUNTO 66 DELL’ALLEGATO I AL
D.P.R. 1°AGOSTO 2011 N. 151”***

UBICAZIONE

- a **edifici indipendenti ed isolati**
- b **edifici o locali contigui ad altri con diversa destinazione**
(se compresi ex DM 16-2-82: punti 64-83-84-85-86-87-89-90-91-92-94 - 95)

SEPARAZIONI - COMUNICAZIONI

- a **nessuna con attività non pertinenti**
- b **diretta se pertinenti e non comprese nel** ex DM 16-2-82
- c **con filtri a prova di fumo se compresi** ex DM 16-2-82 (punti 64-83-84-85-86-87-89-90-91-92 e 94)
- d* **separate con attività di** a **e** c **con strutture REI 90**
(punto LL.P.S relativamente a riunioni, trattenimento e simili **REI 30**)

Alloggi agrituristici contigui
con depositi paglia, fieno e legno

tramite strutture

min
REI 120

SEPARAZIONI - COMUNICAZIONI

a

nessuna con attività non pertinenti

b

diretta se pertinenti e non comprese nel ex DM 16-2-82 (Ora DPR 151/2011)

c

con filtri a prova di fumo se compresi ex DM 16-2-82 (Ora DPR 151/2011)

d

separate con attività d **a** e **c** con strutture REI 90
(LL. PS relativamente a riunioni, trattenimento e simili REI 30) tranne aree a rischio specifico

A

ALTERNATIVA: locali o camere con finestre su chiostrine purché pareti, solai, porte, di REI congruente (DM 6/10/03)

Alloggi agrituristici **contigui**
con depositi paglia, fieno e legno

tramite strutture

min
REI 120

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

1 Resistenza al fuoco

R : strutture portanti
REI : strutture separanti


h antincendio →

< 12 mt	R-REI 30
> 12 mt fino a 54 mt	R-REI 60
> 54 mt	R-REI 90

Modifica DM 6/10/03	>12 mt fino a 24 mt	R-REI* 45
h antincendio	<	R-REI** 30
	>24 mt fino a 54 mt	R-REI** 45
	>54 mt	R-REI** 60

R-REI* = con impianto rivelazione e segnalazione incendio x tutta attività
R-REI** = con impianto rivelazione e segnalazione incendio x tutta attività esercizio interno sicurezza h 24 e congruo numero addetti (≥ 2)_con idoneità tecnica

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE



in alternativa, ...a) → classe 1 > 50 % impianto rivelazione e segnalazione incendio intera attività, escluse camere degli alberghi fino a 100 posti letto già dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura.

...a) materiali non classificati, anche non in aderenza a supporti incombustibili, fino max 25% della superficie e carico di incendio <10 kg/m², + impianto di rivelazione (idem sopra), + servizio interno di sicurezza H24 costituito da minimo **due addetti**, corso di tipo C ... allegato IX del D.M. 10/03/1998. La preparazione è verificata ogni due anni da parte dei VV.F

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

2	Reazione al fuoco (6.2)								
c	materiali di rivestimento combustibili e isolanti in vista in aderenza a elementi di CLASSE 0 senza spazi vuoti o intercaped.								
	non in aderenza se di CLASSE < 1 o 1-1 e omologati per l'impiego								
d	tendaggi ecc. (entrambe le facce) CLASSE < 1								
f	Materiali								
	<table border="1"> <tr> <td>isolanti in vista con componente isolante esposta</td> <td>CLASSE < 1</td> </tr> <tr> <td>Isolanti in vista con componente isolante non esposta</td> <td>CLASSE 0-1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CLASSE 1-0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>CLASSE 1-1</td> </tr> </table>	isolanti in vista con componente isolante esposta	CLASSE < 1	Isolanti in vista con componente isolante non esposta	CLASSE 0-1		CLASSE 1-0		CLASSE 1-1
isolanti in vista con componente isolante esposta	CLASSE < 1								
Isolanti in vista con componente isolante non esposta	CLASSE 0-1								
	CLASSE 1-0								
	CLASSE 1-1								
	in intercapedini incombustibili								
	combustibili se in strutture REI 30								
	trattati con vernici omologate di CLASSE 1								

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

3 Compartimentazione

1

unico compartimento: max 2 piani superficie \leq Tab. A

2

unico compartimento anche più piani se:

☞ superficie non superiore a **4.000 mq**

☞ carico d 'incendio **max 30 Kg/mq**

☞ impianto automatico rivelazione ed allarme incendio in **tutti gli ambienti**

T a b A	H antincendi	Mq - max	Res. fuoco R-REI
	< 24 mt	3.000	60
	> 24 fino a 54 mt	2.000	90
	> 54 mt	1.000 (un solo piano)	120

MODIFICA DM 6/10/2003


Compartimento > 4000 mq fino a 8000 mq purché:

In presenza di impianto spegnimento automatico nel compartimento

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

4	Piani interrati (6.4)
1	aree comuni pubblico non oltre 2 °piano fino - 10 mt
2	da - 7,5 mt a - 10 mt aree protette da impianto rivelazione incendi
3	non possono essere ubicate camere per ospiti

5	Corridoi (6.5) +	
1	tramezzi (separazione con camere ospiti)	>- REI 30
2	porte (con autochiusura)	>- RE 15



VIE USCITA

6

Scale (1)*

Modifica DM 6/10/03

2

≥ 2 scale ad uso esclusivo

piani-altezza	tipo scala	lunghezza percorsi
≤ 2	aperta	40 o 45* mt fino luogo sicuro
•da 2 piani •fino a 32 mt	protetta	30 o 35* mt fino scala protetta 40 o 45* mt fino scala esterna
oltre 32 mt	prova di fumo	40 o 45* mt fino scala prova fumo o esterna

*

- 📄 materiale soffitto e pareti percorsi **CLASSE 0**
- 📄 impianto rivelazione automatica d 'incendio vie esodo e camere
- 📄 porte **RE 30** con dispositivo automatico di chiusura

Percorso esodo incrementato di **5 m** se:

Materiali **classe 0** (tranne camminamenti centrali – classe 1)

Porte camere su percorsi RE 30 con autochiusura

Corridoi ciechi: 30 m se:

Come sopra + camere carico incendio ≤ 20 kg/mq

VIE USCITA

6	Scale (2)
3	una sola scala ad uso esclusivo

piani	tipo scala	lunghezza percorsi
≤ 2	aperta	40 o 45* mt fino luogo sicuro
3	Aperta Q max 20Kg/mq imp. riv incendio	
	protetta	15 o 20* o 25** mt fino a corridoio collegato con scale
da 4 a 6	protetta	

*	<ul style="list-style-type: none">  materiale soffitto e pareti percorsi CLASSE O  impianto rivelazione automatica d 'incendio vie esodo e camere  porte RE 30 con dispositivo automatico di chiusura
---	---

**	<ul style="list-style-type: none">  materiale soffitto e pareti percorsi CLASSE O  impianto rivelazione automatica d 'incendio vie esodo e camere  porte RE 30 con dispositivo automatico di chiusura
----	---

comunicazione con piani interrati	REI 60
--	---------------

VIE USCITA

6

Scale (1)**

CAMERE PER OSPITI



COMUNICAZIONE VANO SCALA

indiretta:

- corridoi o disimpegni REI

ALTERNATIVA:



diretta:

- Carico incendio < 20 Kg/mq
- Resistenza al fuoco porta congrua con caratteristiche REI scala

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - VIE USCITA

3

UNA SOLA SCALA AD USO ESCLUSIVO

ALTERNATIVA:

EDIFICI ≤ 32 mt

📄 scala a prova di fumo o esterna



oppure:

📄 scala protetta e impianto spegnimento automatico tutta attività

EDIFICI ≤ 24 mt



Albergo max fino 6° piano

A

📄 scala protetta con R-REI relativa

B

📄 solaio tra 6° e 7° con REI relativa

C

📄 imp. automatico rivelazione spegnimento in tutta attività

1

Albergo oltre 6° piano

📄 porte oltre il 6° piano RE 30

2

📄 come A se accostamento autoscala o prova di fumo

3

📄 sup. lorda piano (escl. p.t.) 350 mq escluso scala e terrazzi

4

📄 percorso porte-scale < 20m se pareti e pavimenti classe 0

5

📄 imp. aut. riv. e segnalazione incendio attività + solai REI

VIE USCITA

6 Scale (3)

4 min 2 scale ad uso promiscuo


piani - altezza	tipo scala	lunghezza percorsi
≤ 24 mt	aperta	25 mt fino a scala

5 una sola scala ad uso promiscuo

piani - altezza	tipo scala	lunghezza percorsi	mq compartimento
≤ 24 mt	aperta	15 mt fino a scala	250

6 Scale (3)*

Larghezza vie d'uscita



VIE D 'USCITE PROMISCUE

comunicazione cantinati e attività soggette consentite

(se compresi ex DM 16-2-82: punti 64-83-84-85-86-87-89-90-91-92-94)

1	porte REI 60
2	impianto illuminazione sicurezza
3	intera area attività protetta impianto automatico rivelazione allarme incendio
4	divisione in compartimenti
5	carico d 'incendio
6	corridoi ciechi

strutture REI 60

max 20 Kg/mq

max 15 mt

LARGHEZZA VIE D 'USCITA

min 0,90 mt

comutate come 1 modulo

ATRIO INGRESSO

A SCALE NELL'ATRIO COME ESODO (rif. DM 6/10/2003)

1 Classe ≤ 1 x 50% restanti incombustibili

2 Percorso 40 o 45 m da piano + elevato ad uscita

3 Se scale protette in atrio, x uscita ≤ 15 m
e porte RE 30 con autochiusura e
strutture REI 30

N.B.

Lunghezza max percorso ≤ 25 m se atrio :

- Materiali incombustibili
- Imp. autom. rivelazione e segnalazione incendio

D.M. 9 aprile 1994

Titolo III - Attività ricettive con capienza < 25 posti letto

GENERALITA'

1	strutture	REI 30
2	impianti	regola d 'arte
3	esodo assicurato	
4	estintori	ogni 200 mq o
5	segnaletica di sicurezza	
6	gestione della sicurezza	
7	istruzioni di sicurezza	

Titolo IV sostituito

Rifugi alpini



ora D.M. 3 Marzo 2014

DECRETO 3 marzo 2014 - Modifica del Titolo IV - del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini

Titolo IV - RIFUGI ALPINI

1. Il titolo IV — Rifugi Alpini della regola tecnica allegata al D.M.9 aprile 1994 è sostituito con quello previsto dall'allegato al presente decreto.

Art. 2. Disposizioni transitorie e finali

1. I rifugi alpini esistenti data ... del presente decreto, devono essere adeguati ... **Titolo IV (nuovo DM 3/3/2014)** del D.M.9 aprile 1994, , salvo che:

a) sia stata presentata la SCIA (**adeguati tra il 7/10/2011 entrata in vigore DM 3/3/2014**)

b) siano stati pianificati, in corso, lavori di ampliamento o di ristrutturazione con approvazione ... art. 3 del D.P.R. 151/2011

2.*omissis*, i rifugi alpini esistenti ..., **> 25 posti letto**, devono essere adeguati ... , entro i termini temporali di seguito indicati:

a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, (**7 ottobre 2016**) del D.P.R.151/2011 e smi, per i punti del DM 9/4/94:

- 9 - Impianti Elettrici;
- 11.2 - Estintori, incluso il punto 26.3, lettera h), ove pertinente;
- 13 - Segnaletica di Sicurezza;
- 14 - Gestione della Sicurezza;
- 15 - Addestramento del Personale;
- 17 - Istruzioni di Sicurezza.

Art. 2. Disposizioni transitorie e finali

1. I rifugi alpini esistenti data ... del presente decreto, devono essere adeguati ... **Titolo IV (nuovo DM 3/3/2014)** del D.M.9 aprile 1994, , salvo che:

b) **entro due anni** dal termine previsto alla precedente lettera a), **(7 ottobre 2018)**

per i restanti punti della predetta regola tecnica.

3. Il progetto:

deve indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui alle lettere a) e, b)

4. Ad ogni scadenza -> SCIA

.....*omissis*, i rifugi alpini esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, **< 25 posti letto**., devono essere adeguati ... entro **(7 ottobre 2018)**

23. GENERALITÀ

i rifugi alpini sono classificati secondo i seguenti criteri:

raggiungibili con strada rotabile;

non raggiungibili con strada rotabile.

- strada ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, con carreggiata di larghezza complessiva non $< 2,75$ m.

- i rifugi presso i quali è possibile arrivare attraverso una via di accesso, anche solo pedonale, di lunghezza non superiore a 300 m dalla strada rotabile, a prescindere dal dislivello esistente tra il piano strada e il piano dell'area esterna del rifugio.

- **tutte gli altri**

24. REGOLE GENERALI

... , la sicurezza antincendio è mirata a:

1. la riduzione al minimo delle occasioni di incendio;
2. la stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare l'esodo degli occupanti;
3. la limitata produzione di fuoco e fumi all'interno delle opere e la limitata propagazione del fuoco alle opere vicine.



b) apparecchi di cottura:

- rubinetti valvolati e valvola generale di intercettazione, segnalata ed esterna
- bombole di gas all'esterno (non necessario se < 25 posti letto);

c) depositi pericolosi:

- essere ubicati all'esterno od in locali separati senza diretta comunicazione;

d) porte di esodo:

- **no** chiusure a chiave dall'interno, **no** catenacci o similari,
- garantire l'apertura con l'azionamento di maniglia dall'interno
- chiusura dall'esterno solo nei periodi di inattività, temporanea o permanente.
- con presenza di neve, .. le porte d'esodo esterne possono aprirsi verso l'interno;

e) inferriate o altra protezione fissa che impedisce esodo e soccorso:

eliminate ovvero rimosse durante i periodi di apertura;

f) locali cottura:

- protetti sulle pareti per 150 cm da terra
- protetti sui pavimenti per raggio di 100 cm attorno fiamma libera, materiali di classe "0"
- larghezza zone protette sulle pareti estesa per lo stesso raggio di 100 cm;

g) protezione sorgenti di calore attorno stufe

- raggio di 100 cm, sia verticale, che orizzontale, con materiali di classe “0”.
- canali da fumo, negli attraversamenti od in vicinanza di materiali combustibili, devono essere protetti evitando che vi siano punti con temperature in grado di provocare innesco dei suddetti materiali.
- per l’operazione di asciugatura degli indumenti, appoggi o sostegni fissi a distanza adeguata dalle sorgenti di calore onde per evitare innesco;

h) dispositivi di chiamata

- apparecchio telefonico *oppure*
- radio ad alimentazione autonoma, ... sino a 4 ore. codificata per individuazione

i) dotazione di emergenza > 2000 m s.l.m., o condizioni meteo simili:

sacco d’emergenza

- telo alluminato, sigillato, capace di contenere l’alpinista *oppure*
- dispositivo analogo con stesse caratteristiche di salvaguardia termica

**in numero pari alla capienza massima del rifugio, aumentata del 20%,
custoditi in un apposito alloggiamento segnalato
provvisto di chiare indicazioni sul suo uso
distante dal rifugio per non essere coinvolto dall’eventuale incendio;**

l) schede tecniche: a cura del responsabile dell'attività schede tecniche indicanti le caratteristiche del rifugio ai fini antincendio, nelle quali dovrà essere indicato nome e cognome del responsabile dell'attività.

Il responsabile dovrà provvedere annualmente al controllo generale dell'attività, delle dotazioni previste e dell'efficienza degli impianti;

m) Dimensionamento uscite di sicurezza: su luogo sicuro o scala esterna ... è consentito non sommare l'affollamento dei locali adibiti a sala da pranzo e colazione con quello delle camere, qualora la struttura sia frequentata esclusivamente da ospiti che pernottano, come da apposita dichiarazione che dovrà essere sottoscritta dal responsabile dell'attività.

Il dimensionamento delle uscite dovrà comunque risultare adeguato al più gravoso dei due affollamenti.

25. RIFUGI DI CAPIENZA **NON SUPERIORE** A VENTICINQUE POSTI

Ai fini della progettazione e della verifica antincendio di tali strutture, devono essere rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza antincendio.

Strutture orizzontali e verticali dei **rifugi di nuova costruzione**



non inferiori a **R 30**

Inoltre:

- a) Si devono svolgere le prove periodiche di cui al pt.o 14.1 (*mantenimento condizioni di sicurezza*) con frequenza almeno annuale
- b) è consentito mantenere una sola bombola interna di GPL, di peso < 25 kg, utilizzata solo per l'alimentazione degli apparecchi di cottura
- c) devono essere installati estintori secondo quanto richiesto nel p.to 11.2

26. RIFUGI DI CAPIENZA **SUPERIORE A 25** POSTI LETTO

*26.1 Rifugi nuovi ed esistenti **raggiungibili** con strada rotabile*

Rifugi NUOVI --- > Titolo II parte prima

Rifugi ESISTENTI --- > Titolo II parte seconda

26.2 Rifugi **NUOVI** *non* raggiungibili da strada rotabile

.... si applicano le stesse disposizioni di cui al [Titolo II](#) parte prima

NB .. per quanto attiene agli aspetti connessi a:

reazione al fuoco

resistenza al fuoco

agli estintori portatili

impianti idrici antincendi

impianti di rivelazione e segnalazione incendi

segnaletica di sicurezza, devono essere rispettate le normative vigenti.

È ammesso che:

26.2 Rifugi **NUOVI** *non* raggiungibili da strada rotabile

.... Titolo II parte prima

È ammesso che:

non siano rispettati i punti:

5.3 *Accesso all'area.* 5.4. *Accostamento mezzi di soccorso*

siano, disponibili almeno **scale a pioli** in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio. Per **altezze superiori a 6 m**, le scale devono essere fisse.

L'ubicazione delle scale deve essere indicata e di agevole utilizzo da parte dei soccorritori;

Le prove periodiche di cui al punto 14.1 *gestione sicurezza* , devono essere annuali;

... sino a due piani fuori terra, il numero delle uscite su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna **ammesso uno per ogni piano** e che dalla porta di ciascuna camera e da ogni punto dei locali comuni sia possibile raggiungere una uscita con un percorso **non superiore a 40 m.**

26.3 Rifugi esistenti *non* raggiungibili da strada rotabile *ma* raggiungibili con mezzo meccanico di risalita in servizio pubblico con esclusione delle sciovie

.... disposizioni del Titolo II parte seconda del presente decreto.

NB .. per quanto attiene agli aspetti connessi a:

reazione al fuoco

resistenza al fuoco

agli estintori portatili

impianti idrici antincendi

impianti di rivelazione e segnalazione incendi

segnaletica di sicurezza, devono essere rispettate le normative vigenti.

È richiesto che:

siano disponibili scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio

scale devono essere fisse se edificio superiore a 6 m.

scale indicate e di agevole utilizzo da parte dei soccorritori;

edifici con **più di due piani fuori terra**, ad ogni piano sia presente una seconda via di esodo e sia garantito il necessario sfollamento.

26.3 Rifugi esistenti **non** raggiungibili da strada rotabile **ma** raggiungibili con mezzo meccanico di risalita in servizio pubblico con esclusione delle sciovie

È però ammesso che:

- a) **R 30** - indipendentemente dal carico d'incendio e dall'altezza dell'edificio
- b) **no** separazioni con caratteristiche di resistenza al fuoco fra corridoi e stanze
- c) le scale di tipo protetto negli edifici **a più di tre piani** fuori terra;
- d) larghezza minima vie di esodo non inferiore a 60 cm, senza tolleranze dimensionali;
- e) le vie di esodo, ulteriori alla prima, siano costituite da **scale a pioli**, realizzate in materiali incombustibili, poste all'esterno del rifugio, solidamente ancorate e con le seguenti caratteristiche minime: (larghezza 35 cm, alzata, ecc..)
- f) la capacità di deflusso da assumere in funzione della tipologia delle vie di esodo e dell'ubicazione dei piani è quella riportata nella **tabella che segue:**

piani fuori terra	scale a pioli esterne	scale a rampa esterne da 0,60 m	vie di uscita e scale da 0,60 m interne	vie di uscita e scale da 0,90 m interne	vie di uscita e scale da 0,90 m interne con presenza di impianto rivelazione incendi in tutti i locali	vie di uscita e scale da 0,90 m interne con presenza di impianto rivelazione incendi e scale protette con uscita diretta su esterno
>3	20	30	30	33	37,5	60
3	20	30	30	33	37,5	60
2	20	30	30	37,5	50	60
1	20	30	30	37,5	50	60
T	20	30	30	50	50	60

26.3 Rifugi esistenti *non* raggiungibili da strada rotabile *ma* raggiungibili con mezzo meccanico di risalita in servizio pubblico con esclusione delle sciovie ... disposizioni del Titolo II parte seconda.

g) illuminazione di sicurezza e di allarme siano alimentati, anche da altra fonte alternativa (gruppo elettrogeno, generatore eolico, fotovoltaico, ecc);

h) nell'impossibilità di fonti idriche o riserve adeguate, un impianto idrico antincendio, dovrà essere previsto almeno **un estintore di capacità estinguente 13 A e 89 BC, in ragione di uno ogni 50 mq e comunque uno ogni piano;**

i) la frequenza delle prove periodiche, di cui al punto 14.1, sia almeno annuale;

j) ogni vano scala abbia una superficie netta di aerazione permanente in sommità, non inferiore a 0,50 mq,.

In alternativa a quanto previsto al presente punto **26.3** è consentito applicare le prescrizioni di cui al successivo **punto 26.4** (*non raggiungibili*) a condizione che:

- ➔ sia realizzato un impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio a servizio dell'intera attività
- ➔ sia garantita la presenza, di almeno un addetto con attestato corso di tipo B di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998. La preparazione, deve essere verificata ogni due anni da parte dei Comandi provinciali.

26.4 Rifugi esistenti *non raggiungibili da strada rotabile*

si applica precedente punto 26.3, con esclusione delle lettere a) e c).

~~a) R 30—indipendentemente dal carico d'incendio e dall'altezza dell'edificio
e) le scale di tipo protetto negli edifici a più di tre piani fuori terra;~~

.. non è richiesta l'osservanza del punto 19 del Titolo II parte seconda.

19. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

19.1. Resistenza al fuoco delle strutture.

19.2. Reazione al fuoco dei materiali.

19.3. COMPARTIMENTAZIONI.

19.4. Piani interrati.

19.5. Corridoi.

19.6. Scale.

E' ammesso che, in assenza di alimentazione elettrica, l'illuminazione di sicurezza sia del tipo con lampade portatili ad alimentazione autonoma ed i dispositivi di allarme siano ad azionamento manuale.

PIANO STRAORDINARIO BIENNALE

D.M. 16.03.2012 integrato dal D.M. 15.05.2012

D.M. 16 marzo 2012

Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.

Nota DECPREV prot. n. 5298 del 23-4-2014

Art. 11 del decreto-legge n. 150/2013, convertito in legge 27 febbraio 2014, n. 15. Proroga del termine di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994.

Si rende noto che in riscontro ad apposito quesito formulato da questa Direzione Centrale è pervenuta dall'Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari nota interpretativa della norma in oggetto, allegata in copia, per la quale si erano posti problemi di coordinamento con l'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

Pertanto, a parziale integrazione della circolare di cui alla nota n. 2621 del 05/03/2014, si precisa che è possibile presentare istanza di ammissione al piano straordinario dopo il 1° marzo 2014, attestando **ora per allora** il possesso dei requisiti minimi di sicurezza a tale data.

Del pari, non è escludibile la possibilità di presentazione dell'istanza oltre il termine del 01/03/2014 per quelle strutture il cui esercizio sia stato sospeso o comunque mantenuto in esercizio con un numero di posti letto inferiore a 25, che, allorquando in possesso dei requisiti minimi, accedano al piano per il completamento degli adeguamenti antincendio che si evidenzia dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2014.



Milleproroghe 2015

Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192 (stralcio) Proroga di termini previsti da disposizioni legislative convertito con modificazioni dalla Legge n. 11 del 27 febbraio 2015 (GU n. 49 del 28 febbraio 2015)

Art. 4. Proroghe di termini di competenza del Ministero dell'interno

2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2014" sono dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: **"31 ottobre 2015"**...

Termine adeguamento nuove attività inserite nell'allegato I al
DPR 151 del 1 agosto 2011

06 ottobre 2016



Grazie per l'attenzione !!!

DECRETO 28 febbraio 2014.

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. (14A01954)..... Pag. 70

